

*Cass. civ., sez. II, 05-02-2013, n. 2737.*

I consiglieri di amministrazione privi di deleghe hanno l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie affinché, nelle società bancarie, sia assicurato un governo efficace dei rischi ed un monitoraggio delle scelte compiute dai delegati, anche al fine dell'esercizio collegiale dei poteri di direttiva ed avocazione.

--- Estremi documento ---

Archivio giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Società [6270]

- Amministratore, delegato
- Amministratore, doveri
- Amministratore, responsabilità
- Banca
- Banca, credito e risparmio
- S.p.a.: amministratori, sindaci, revisori, controllo giudiziario

Giudicante: Cass. civ., sez. II, 05-02-2013, n. 2737

Parti: Premoli c. Banca d'Italia

Fonti:

Massime ufficiali \*\*

Sentenza integrale

Foro it., 2013, I, 2577

Riv. dir. comm., 2014, II, 133, n. CICCHINELLI

Giur. comm., 2015, II, 24, n. MINTO

Nel Repertorio: 2013, Società [6270], n. 611

Dottrina Foro Italiano:

Società

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2381 - documenti\*

c.c., art. 2392 - documenti\*

\* Cerca nell'archivio integrato tutti i documenti che si riferiscono alla norma

\*\* La massima dell'Ufficio massimario, raggiungibile con questo link, è analoga o identica alla presente, ma, oltre ad essere "ufficiale", è accompagnata da indicazioni dei nomi di giudici ed avvocati, da una intitolazione più ampia, e, se successiva all'ottobre 2010, dai precedenti indicati a cura dell'Ufficio massimario stesso.